CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002676 - Interno - 27/04/2023 - 15:55

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Partito Democratico"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007275/e del 27/04/2023 16.13 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
27/04/2023 16.13-2023000727S

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000138 - 27/04/2023 - 15:55

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari; Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Vista l'istanza n. 26 aprile 2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 51/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 27 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Ilaria Cirillo/Stefania Calcari

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3223 del 28/02/2023, trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione ed acquisita in data 01/03/2023 al prot. SCCAM n. 1411 il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo ***"Partito Democratico"*** (di seguito "PD") e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di € 94.329,36, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad € 21.276,92, mentre le spese effettuate sono risultate pari ad € 86.419,44 di cui:

a) € 78.344,00 (U5) per spese di consulenze, studi ed incarichi;

b) € 215,94 (U6) per spese telefoniche e di trasmissione dati;

c) € 2.919,85 (U11) per spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani;

d) € 4.939,65 (U16) per altre spese (spese di viaggio per missioni Istituzionali, spese per tenuta c/c e Bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto – fine legislatura).

Il fondo cassa finale per spese di funzionamento è risultato pari ad € 30.643,34 al 31/12/2022.

Con deliberazione n. 63/2023/FRG, questa Sezione ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23, trasmessa, a mezzo PEC a questa Sezione di controllo dal Presidente del Gruppo consiliare "PD" e acquisita al prot. C.d.C. con n. 2509 del 17/04/2023 , il Gruppo consiliare *de quo* ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 63/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei*

risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art.

1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi *"principio generale delle norme di contabilità pubblica"*, essendo *"strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"* (sentenza n. 39/2014). Come è stato evidenziato *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *"non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità*

sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un*

contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. Rendiconto del Gruppo consiliare *"PD".*

Con nota prot. n. 3223 del 28/02/2023, trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione ed acquisita in data 01/03/2023 al prot. SCCAM n. 1411 il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo ***"PD"*** e una serie di documenti a corredo.

Detto rendiconto è stato trasmesso nuovamente con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23 (cfr. All. n. 1), trasmessa, a mezzo PEC a questa Sezione di controllo dal Presidente del Gruppo consiliare "PD" e acquisita al prot. C.d.C. con n. 2509 del 17/04/2023, a seguito delle richieste correzione in sede di deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG.

Si riporta di seguito il prospetto trasmesso risultante dal rendiconto esercizio 2022 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	94.329,36
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (interessi attivi)	728,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	21.276,92
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	116.334,28
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	490,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	78.344,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	215,94

9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	2.919,85
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese (spese di viaggio per missioni Istituzionali, spese per tenuta c/c e Bonifico al Consiglio regionale per ciusura conto - fine legislatura)	4.449,65
	TOTALE USCITE	86.419,44
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	0
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	95.057,36
	USCITE pagate nell'esercizio	86.419,44
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento al 31/12/2022	30.643,34
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022, così come trasmesso con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23 (cfr. All. n. 1), trasmessa, a mezzo PEC a questa Sezione di controllo dal Presidente del Gruppo consiliare "PD" e acquisita al prot. C.d.C. con n. 2509 del 17/04/2023 a seguito delle richieste correzione in sede di deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG, emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 94.329,36 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;

- l'effettuazione di spese al 31/12/2022 per un totale di € 86.419,44. Sul punto si rappresenta che, con la mentovata nota in sede di chiarimenti, il Presidente del Gruppo "PD" ha proceduto alle dovute correzioni rilevando che *"(…) sull'esatta allocazione degli importi relativi agli esercizi precedenti si passa ad emendare la svista segnalata espungendo la somma dalla voce "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" e inserendola sotto la voce corretta "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento"(…)"*; si prende atto della correzione operata e della conseguente regolare allocazione dell'importo pari ad € 21.276,92 nella voce U4 "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento". Viene, inoltre, in rilievo un'ulteriore correzione afferente all'inserimento nella voce U3 "Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo" dell'importo pari ad € 490,00; tale importo risulta scorporato dalla voce U16 "Altre spese" ed è stato oggetto di specifico rilievo *ut infra*. Rilevano, infine, le

spese di € 215,94 (U6) per spese telefoniche e di trasmissione dati, di € 2.919,85 (U11) per spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani e di € 4.449,65 (U16) per altre spese (spese di viaggio per missioni Istituzionali, spese per tenuta c/c e Bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto - fine legislatura).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è risultato pari ad € 30.643,34; detto importo collima con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

Il Libro degli inventari, su cui annotare gli acquisti di beni durevoli, è stato istituito.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Rileva preliminarmente che il Gruppo consiliare "PD" è composto da n. 9 Consiglieri regionali: Mario Casillo, Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Loredana Raia, Carmela Fiola (detta Bruna), Massimiliano Manfredi, Francesco Picarone e Vincenzo De Luca; si evidenzia, inoltre, che in nota integrativa è specificato *"(...) che il Gruppo non ha subito alcuna variazione né nel numero né nei componenti dalla data della sua costituzione fino a tutto il 31/12/2022 (...)"*. Si evidenzia, ancora, che la carica di Presidente del Gruppo de quo non ha subito variazioni. Nell' esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma complessiva di € 94.329,36.

I trasferimenti mensili da parte dell'Amministrazione del Consiglio Regionale, pari ad €7.860,78, sono stati accreditati sul c.c. del Gruppo n. 55000/1000/00177019 presso Banca Intesa San Paolo con n. 12 bonifici (cfr. All. 3-4 nota n. 3223 del 28/02/2023).

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *ad interim* dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*:

Atto UD Status	Mese di riferimento	Importo
Det. N. 276 del 16/03/22	Gennaio 2022	7.860,78
Det. N. 277 del 16/03/22	Febbraio 2022	7.860,78
Det. N. 541 del 18/05/22	Marzo 20212	7.860,78
Det. N. 542 del 18/05/22	Aprile 2022	7.860,78
Det. N. 674 del 27/06/22	Maggio 2022	7.860,78
Det. N.735 del 12/07/2022	Giugno 2022	7.860,78
Det. N. 833 del 01/09/22	Luglio 2022	7.860,78
Det. N. 834 del 01/09/22	Agosto 2022	7.860,78
Det. N. 950 del 07/10/22	Settembre 2022	7.860,78
Det. N. 1157 del 23/11/22	Ottobre 2022	7.860,78
Det. N. 1228 del 07/12/22	Novembre 2022	7.860,78
Det. N. 1303 del 20/12/22	Dicembre 2022	7.860,78
Totale entrate Voce E.1		**€ 94.329,36**

Come precedentemente rilevato, l'entità del fondo per le spese di funzionamento del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Misto" originariamente composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 [= 5.000+(0,05 x 5.590.681/51 consiglieri = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52].

Il Collegio, prende atto di quanto riferito dal Gruppo.

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Spese per missioni istituzionali.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato riportato il dettaglio afferente alla spesa per "missioni istituzionali" così come trasmesso con nota n. 3223 del 28/02/ 2023:

Beneficiario	*oggetto*	*importo*	*codice*	*n. bolla*
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	494,00	U16.3	254-362-563-593
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	196,00	U16.3	1088
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	196,00	U16.3	01871
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	71,00	U16.3	01616
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	196,00	U16.3	2069
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	588,00	U16.3	02143-02517-02586
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	196,00	U16.3	02701-02777
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16.3	02875
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	100,00	U16.3	03418
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16.3	3312
Totale	**Voce U16 - 2**	**€ 2.233,00**		

Atteso che, secondo quanto indicato dal Presidente del Gruppo in nota integrativa, la scelta del contraente è risultata ininfluente ai fini della procedura di selezione dell'agenzia considerato che la commissione pari ad € 2,00 è fissa e stabilita da Trenitalia, è stato rilevato che le spese per missioni istituzionali siano più correttamente inquadrabili nella fattispecie di cui alla lettera f) dall'art. 1, c. 4, lett. i), Allegato A del DPCM 21/12/2012, il quale testualmente dispone che *"(...) il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato [...] per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio (...)"*. E' stato, inoltre, posto in rilievo che in rilievo che le n. 19 missioni sono state tutte richieste ed autorizzate dal Presidente del Gruppo *de quo* Mario Casillo. In sede di Comunicazione è stato, inoltre, osservato che l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione del quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vicepresidente per la chiara

presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016).

Sul punto con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23, lo stesso Presidente ha dedotto che il *"(…) gruppo non ha mai votato nel suo seno il Vicepresidente, di talché le spese in parola sono state controfirmate dal Coordinatore Amministrativo, come previsto dal comma 2, dell'articolo 12 del Regolamento del Gruppo (…)"* ed ancora che *"(…) in sede di prima costituzione per molte regioni italiane è consentita la formazione di gruppi unipersonali, quando una lista abbia ottenuto un solo eletto. Orbene, in tali tipi di gruppi è evidente che sarà poi prescelto un modello procedimentale minimo che non contemplerà forme autorizzatorie delle spese di funzionamento che mal si concilierebbero con la libertà di spesa delle somme destinate al funzionamento dei gruppi, che appunto sono funzionalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali che potrebbero essere vanificati nell'an e nel quando da scelte esterne ad esso gruppo. In tale direzione, è evidente che il rilievo possa rivestire carattere di mero errore formale che non inciderà sul contenuto dell'atto autorizzatorio che esprime la volontà del Gruppo, anche alla luce della considerazione del ruolo del suo Presidente, supportato dalle attività di verifiche del coordinatore amministrativo in ottemperanza a quanto indicato al citato comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento del Gruppo. Ad ogni buon conto ci si impegna a promuovere apposita riunione per la nomina del Vice-presidente per gli eventuali casi previsti al comma 1, art. 2 dell'allegato A al DPCM del 21/12/2012 (…)"*. Considerati i chiarimenti forniti, atteso il "meccanismo procedimentale minimo" consistente nella doppia attestazione delle autorizzazioni *de quibus* del coordinatore amministrativo e l'impegno alla nomina di un Vice-presidente, il Collegio ritiene superato il rilievo.

Si prende atto, infine, dell'inserimento della spesa totale di 490,00 nella voce U3 per l'acquisto *"(…)di biglietti ferroviari per missioni istituzionali, 5 (numeri 4, 5, 9, 10, 11) (…)"* riferibili al coordinatore amministrativo.

7. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

In sede di comunicazione è stato evidenziato che il Gruppo "PD" ha dichiarato di aver sostenuto "spese per consulenze, studi e incarichi" per € 78.344,00 per i quali il Presidente del Gruppo ha dichiarato che *"(…) non c'è stata la necessità di provvedere a versamento con modelli F24, in quanto tutti i professionisti incaricati nella specie aderiscono ai regimi fiscali e previdenziali agevolati e forfettari (...)"*.

Segnatamente detto Gruppo ha conferito nel corso del 2022 n. 6 incarichi ai seguenti professionisti:

1. Avv. Giuseppe Annunziata;
2. Dott. Valerio Esca;
3. Dott.ssa Anna Fiore;
4. Elio Tedone;
5. Giuseppe Picciano;
6. Luigi Trusio

Rileva, infine, l'incarico afferente ad una prestazione di servizi affidata alla "Medina Società Cooperativa".

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato osservato che per alcuni di detti incarichi non è risultata agli atti l'istanza di autorizzazione, nè l'autorizzazione stessa, dove trasmessa, è risultata dotata di una breve ma chiara descrizione della spesa con particolare riguardo all'inerenza istituzionale della stessa.

Sul punto, il Presidente del Gruppo "PD", con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23, ha dedotto che *"(...) con riguardo alla richiesta di regolarizzazione circa la trasmissione dell'istanza di autorizzazione [...] della spesa, si rappresenta che per la tipologia in questione è stato applicato, come negli esercizi precedenti, il comma 4, dell'articolo 11 del Regolamento del Gruppo, dando atto che la stessa è implicita nella sottoscrizione del documento contrattuale. Ad ogni buon conto, in merito a quest'ultimo punto, in futuro si procederà ad adeguare le procedure amministrative accogliendo le segnalazioni della Corte (...)"*. Il Collegio prende atto del chiarimento fornito e ritiene superato il rilievo.

7.1 Il riscontro ai rilievi della Sezione.

Preliminarmente, il Collegio prende atto che il Gruppo ha

- trasmesso la fattura n. 3 afferente all'attività espletata dall'Avv. Giuseppe Annunziata relativa al periodo agosto-dicembre 2022; parimenti è stata allegata copia dell'avvenuto pagamento al professionista *de quo* (cfr. all. 2 nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23);
- inviato le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché le attestazioni di non aver rapporti di parentela entro il terzo grado con alcuno dei Consiglieri in carica dell'incaricato dalla Società Medina alla comunicazione del Gruppo consiliare "PD" Campania, nonché l'attestazione di veridicità del relativo curriculum (cfr. all. 5 nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23);

- regolarizzato le fatture dei professionisti mediante apposizione delle obbligatorie marche da bollo sulle fatture dei dott.ri Fiore e Tedone (cfr. all. 3-5 nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23);

- precisato che con riferimento *"(...) alla irregolarità fiscale delle fatture, si evidenzia che l'imposta di bollo pari ad € 2,00 è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.ii. come rilevato nelle singole fatture (...)"* (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi a tutti gli incarichi conferiti.

7.2 Incarico conferito all'avv.to Giuseppe Annunziata per € 14.000,00 (oltre oneri e accessori di legge).

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato che l'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 03/01/2022 e l'oggetto consiste nel *"(...) monitorare e supportare le attività istituzionali del Gruppo consiliare e si sostanzia nell'attività di studio e di assistenza legale, sia in via generale, sia in riferimento al compimento di singoli atti, in ordine all'attività di gestione del Gruppo, di ottimizzazione della detta gestione, di redazione di singoli atti, preparatori e propedeutici di detta gestione, dei contratti di diritto privato sottoscritti dal Gruppo, nonché di consulenza per la rendicontazione periodica ed annuale delle attività istituzionali del Gruppo (...)"*.

7.2.1 Genericità dell'oggetto.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che le attività indicate nel contratto affidate all'avvocato sembravano rivestire il carattere della genericità.

Nella mentovata nota di chiarimenti il Presidente del Gruppo ha dedotto che, con riferimento agli artt. n. 1 e n. 2 , il contratto *"(...) ha ad oggetto il supporto alle attività istituzionali del Gruppo consiliare e si sostanzia nell'attività di studio e di assistenza tecnico – giuridica, sia in via generale, sia in riferimento al compimento di singoli atti, in ordine alle attività di gestione di iniziativa di ciascun Consigliere parte del Gruppo, nonché del Gruppo consiliare nella sua unità, in ordine alla predisposizione redazionale di tutti gli strumenti idonei alla partecipazione propositiva degli stessi (attraverso mozioni, interrogazioni ecc.) alla attività del Consiglio Regionale e delle Commissioni consiliari; ed ancora alle attività di gestione delle risorse del Gruppo, di ottimizzazione della detta gestione, di redazione dei singoli atti, preparatori e propedeutici alla detta gestione, dei contratti di diritto privato sottoscritti dal Gruppo, nonché di consulenza per la*

rendicontazione periodica ed annuale delle attività istituzionali del Gruppo. Del resto nei report allegati dal professionista si evidenzia la specificità della prestazione(...)" (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23). Lo stesso Presidente, poi, ha rilevato che *"(...) per quanto riguarda, poi, le attività di studio e supporto tecnico-giuridico in riferimento alla regolarità tecnico-giuridica dei contratti di diritto privato stipulati dal Gruppo, allo studio ed approfondimento su tematiche inerenti alla gestione delle risorse del Gruppo e alla consulenza per la redazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario del Gruppo si rappresenta che trattasi di prestazioni altamente qualificate e specifiche e non di mera compilazione (...)"*. Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

7.3 Incarico conferito al dott. Valerio Esca per € 6.000,00 oltre INPGI.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato che l'incarico in esame è stato formalizzato con contratto sottoscritto in data 10/01/2022 e l'oggetto consiste nel *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla città di Napoli con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla Consigliera Carmela Fiola nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della VI commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel detto territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per la loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)"*.

7.3.1 Genericità dell'oggetto e attività di coordinamento.

In sede di comunicazione è stata contestata la genericità dell'oggetto come per gli altri incarichi (*ut infra*). Sul punto il Presidente del Gruppo ha rilevato che *"(...) il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale della Consigliera Fiola (...)"* e che a titolo di esempio *"(...) il professionista, a margine di una seduta di aula o di commissione, oppure in altra iniziativa pubblica, può trovarsi nella condizione di dover coordinare la comunicazione non solo del singolo consigliere, ma anche del gruppo, o di più consiglieri ad esso appartenenti, ovvero curare i rapporti con i giornalisti della stampa accreditata presente in Consiglio o nelle sedi di altre iniziative, anche territoriali, al fine di rendere omogenea la rappresentazione delle opinioni e dei pareri resi in tali*

circostanze. Tanto che, al fine di garantire il coordinamento della comunicazione dei singoli consiglieri e del gruppo, tramite l'interfaccia continua col coordinatore amministrativo, è sempre assicurata la presenza di un professionista in tutte le iniziative istituzionali cui partecipano i consiglieri del gruppo (...)" (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Il Collegio nel prendere atto delle controdeduzioni offerte dal Gruppo, osserva che a differenza del contratto sottoscritto con il dott. Picciano, in tale fattispecie l'attività di coordinamento è assolutamente residuale come agevolmente si desume dall'art. 2 del contratto in esame, risultando al contrario, prevalente l'attività di comunicazione di cui il Gruppo ha trasmesso a sostegno i report comprovanti l'avvenuto espletamento dell'attività di comunicazione ma non di quella di coordinamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

7.4 Incarico conferito alla dott.ssa Anna Fiore per € 12.000,00 oltre INPGI.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato che l'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 10/01/2022 e l'oggetto consiste nel *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla città di Salerno ed alla sua provincia con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Francesco Picarone nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della II commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel detto territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per la loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)".*

7.4.1 Genericità dell'oggetto e attività di coordinamento.

Analogamente agli altri incarichi, in sede di comunicazione è stata contestata la genericità dell'oggetto. Sul punto, in riscontro, il Presidente del Gruppo, ha rilevato che *"(...) il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del Consigliere Picarone (...)"* e che a titolo di esempio *"(...) il professionista, a margine di una seduta di aula o di commissione, oppure in altra iniziativa pubblica, può trovarsi nella condizione di dover coordinare la comunicazione non solo del singolo consigliere,*

ma anche del gruppo, o di più consiglieri ad esso appartenenti, ovvero curare i rapporti con i giornalisti della stampa accreditata presente in Consiglio o nelle sedi di altre iniziative, anche territoriali, al fine di rendere omogenea la rappresentazione delle opinioni e dei pareri resi in tali circostanze. Tanto che, al fine di garantire il coordinamento della comunicazione dei singoli consiglieri e del gruppo, tramite l'interfaccia continua col coordinatore amministrativo, è sempre assicurata la presenza di un professionista in tutte le iniziative istituzionali cui partecipano i consiglieri del gruppo (...)" (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Il Collegio nel prendere atto delle controdeduzioni offerte dal Gruppo, osserva che a differenza del contratto sottoscritto con il dott. Picciano, in tale fattispecie l'attività di coordinamento è assolutamente residuale come agevolmente si desume dall'art. 2 del contratto in esame, risultando al contrario, prevalente l'attività di comunicazione di cui il Gruppo ha trasmesso a sostegno i report comprovanti l'avvenuto espletamento dell'attività di comunicazione ma non di quella di coordinamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

7.5 Incarico conferito alla Società Medina Cooperativa giornalistica a r.l. per € 18.000,00 oltre IVA.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato l'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 11/01/2022 e l'oggetto consiste nella *"(...) definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo consiliare del Partito Democratico che si occupi della parte video e delle gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisivi e webtv), oltre che utilizzare, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo (.. .)"*

7.5.1 Oggetto del contratto.

In sede di comunicazione si è rilevato che l'attività che costituisce oggetto dell'incarico affidato alla Società Medina Cooperativa giornalistica a r.l. parrebbe sostanzialmente disattesa, incidendo in tal modo sulla effettiva esigenza ed inerenza dello stesso incarico. Nel dettaglio, infatti, l'oggetto del contratto fa esplicito e specifico riferimento alla *"(...) definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo consiliare del Partito Democratico (.. .)"* ed all'invio di video con gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash *"(...) a organi di informazione (televisivi e webtv)(...)"*; per cui si è evidenziato che l'attività di pubblicazione sui profili social personali o

politici dei singoli consiglieri del gruppo, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, era sembrata del tutto residuale.

E' stato, quindi, posto in evidenza che i contenuti media elaborati dalla Società Cooperativa Medina a r.l. sono stati pubblicati quasi esclusivamente sui canali social dei singoli consiglieri e/o sulla pagina del Gruppo consiliare "PD" ad eccezione di:

a. un comunicato stampa del 11/ 05/ 2022 per conto del capogruppo Mario Casillo afferente alla realizzazione della pista ciclabile Vesuvio-Mare finanziata dalla Regione Campania e ripresa da altre testate di cui nei richiamati reports si è data evidenza;
b. un ulteriore comunicato stampa del 14/06/2022 per conto del capogruppo Mario Casillo afferente alle nuove residenze universitarie di cui nei richiamati reports si è data evidenza.

E' stata richiesta, infine, una copia del piano strategico realizzato che è stato trasmesso con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23 (cfr. All. 4).

Sul punto il Presidente del Gruppo *de quo*, con la citata nota di chiarimenti, ha rilevato che *"(...) la detta società cooperativa attraverso i suoi professionisti segue le attività istituzionali del Gruppo e dei singoli consiglieri, veicola i messaggi comunicativi necessari a rendere noto all'esterno, per una strategia comunicativa preliminare concordata a monte (...)"* e che *"(...) l'insieme delle attività oggetto di incarico, comprese quelle di carattere apparentemente più tecnico, come le interviste ed i servizi per il canale tematico del gruppo, presuppongono una consulenza finalizzata non solo alla corretta informazione sulle iniziative e sulle attività del singolo Consigliere e del Gruppo, ma anche e soprattutto una strategia comunicativa in cui i singoli interventi così come i comunicati congiunti fossero tra loro coordinati e coerenti con l'immagine ed il programma istituzionale del Gruppo. Senza considerare che la consulenza ha consentito di avvalersi di professionalità disponibili all'occorrenza a gestire ogni evenienza, anche improvvisa e non preventivabile, ed in possesso delle necessarie e peculiari attrezzature (quali telecamere, microfoni) in una alle necessarie competenze tecniche (per esempio l'utilizzo di software specifici), che non sono nella disponibilità del Gruppo. Peraltro, la scelta di ricorrere alla tipologia contrattuale della consulenza è derivata anche dalla valutazione dei limiti che incontra la prestazione di servizi predeterminati che non consente la disponibilità, la versatilità e la strategicità del rapporto (...)"*. Il Collegio prende atto di quanto riferito dal Gruppo e ritiene superato il rilievo.

7.6 Incarico conferito al dott. Giuseppe Picciano per € 11.000,00 oltre INPGI - genericità e prova del coordinamento.

Con la richiamata deliberazione n. 63/2023/FRG la Sezione ha rilevato la genericità del servizio affidato consistente nell' *"(...) informare in maniera omogenea e univoca*

sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania, coordinando le attività di comunicazione dei Consiglieri, e coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati e suddivisi per ambiti territoriali(...)". Ancóra, la Sezione ha chiesto di trasmettere documentazione comprovante lo svolgimento effettivo dell'attività di coordinamento, dal momento che, sebbene con formulazione non sempre sovrapponibile, l'attività in questione veniva dal Gruppo affidata anche agli altri professionisti incaricati.

In riscontro, il Presidente del Gruppo ha rilevato che *"(...) il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del Consigliere Casillo (...)"* e che a titolo di esempio *"(...) il professionista, a margine di una seduta di aula o di commissione, oppure in altra iniziativa pubblica, può trovarsi nella condizione di dover coordinare la comunicazione non solo del singolo consigliere, ma anche del gruppo, o di più consiglieri ad esso appartenenti, ovvero curare i rapporti con i giornalisti della stampa accreditata presente in Consiglio o nelle sedi di altre iniziative, anche territoriali, al fine di rendere omogenea la rappresentazione delle opinioni e dei pareri resi in tali circostanze. Tanto che, al fine di garantire il coordinamento della comunicazione dei singoli consiglieri e del gruppo, tramite l'interfaccia continua col coordinatore amministrativo, è sempre assicurata la presenza di un professionista in tutte le iniziative istituzionali cui partecipano i consiglieri del gruppo (...)"* (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Il Collegio pur prendendo atto delle controdeduzioni del Gruppo non ritiene superato il rilievo relativo all'assenza della prova dell'avvenuto espletamento della conferita attività di coordinamento.

Infatti, la documentazione versata in atti testimonia lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale in favore del Consigliere capogruppo, peraltro non espressamente affidata al professionista mediante il contratto in esame, ma non offre alcun argomento di prova dell'attività di coordinamento che ai sensi dell'art. 2 del regolamento negoziale rappresentava la prestazione principale e assolutamente prevalente pretesa dal professionista.

Ciononostante, in nessun allegato dai vari reports l'attività in questione trova una forma minima di conforto documentale. Invero, ad avviso del Collegio, nemmeno le controdeduzioni del Capogruppo sopra riportate sono idonee a fornire adeguata prova dell'effettivo svolgimento della riferita attività di coordinamento, limitandosi a indicare i casi in cui, a titolo esemplificativo, la medesima attività avrebbe potuto essere espletata. Né peraltro la predetta funzione di coordinamento attribuita al dott. Picciano può essere considerata come residuale rispetto alle altre

prestazioni, rappresentando, al contrario degli altri incarichi, la principale attività richiesta, come emerge dal tenore letterale dell'art. 2 del contratto sottoscritto in data 3/01/22 che testualmente prevede che *"l'attività consiste nel fornire assistenza e collaborazione al Gruppo coordinando le attività di comunicazione, e in particolare:*

a) *organizzazione e coordinamento dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;*

b) *organizzazione e coordinamento di conferenze stampa e iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare;*

c) *coordinamento in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali,*

d) *coordinamento nei rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo.*

Per le considerazioni sopra espresse i rilievi formulati con la deliberazione di comunicazione non possono ritenersi superati in quanto l'attività di coordinamento non è suffragata da alcuna documentazione atta a confermarla, mancando agli atti qualsiasi documento che comprovi l'effettivo e concreto svolgimento della relativa prestazione (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 22/2021/RGC; sent. n.15/2021/RGC; sent. n. 11/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent.n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 20/2016/EL; sent. n.29/2014/EL; sent. n. 39/2014/ELSS.RR. in spec. comp. Sentenza n. 20/2016/EL).

7.7 Incarico conferito al dott. Attilio Tedone per € 6.000,00 oltre INPGI.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato che l'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 10/01/2022 e l'oggetto consiste nel *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla città di Salerno ed alla sua provincia con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Massimiliano Manfredi nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche vice-presidente della VII commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel detto territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio*

stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per la loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)".

7.7.1 Genericità dell'oggetto e attività di coordinamento.

In sede di comunicazione è stata contestata la genericità dell'oggetto con particolare riferimento alla asserita attività che costituisce oggetto dell'incarico *de quo* che è apparsa generica; tale evenienza è stata riscontrata anche per gli altri incarichi (*ut infra*).

Sul punto il Presidente del Gruppo, ha rilevato che *"(…) il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del* ***Consigliere Manfredi*** *(…)"* e che a titolo di esempio *"(…) il professionista, a margine di una seduta di aula o di commissione, oppure in altra iniziativa pubblica, può trovarsi nella condizione di dover coordinare la comunicazione non solo del singolo consigliere, ma anche del gruppo, o di più consiglieri ad esso appartenenti, ovvero curare i rapporti con i giornalisti della stampa accreditata presente in Consiglio o nelle sedi di altre iniziative, anche territoriali, al fine di rendere omogenea la rappresentazione delle opinioni e dei pareri resi in tali circostanze. Tanto che, al fine di garantire il coordinamento della comunicazione dei singoli consiglieri e del gruppo, tramite l'interfaccia continua col coordinatore amministrativo, è sempre assicurata la presenza di un professionista in tutte le iniziative istituzionali cui partecipano i consiglieri del gruppo (…)"* (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Il Collegio nel prendere atto delle controdeduzioni offerte dal Gruppo, osserva che a differenza del contratto sottoscritto con il dott. Picciano, in tale fattispecie l'attività di coordinamento è assolutamente residuale come agevolmente si desume dall'art. 2 del contratto in esame, risultando al contrario, prevalente l'attività di comunicazione di cui il Gruppo ha trasmesso a sostegno i report comprovanti l'avvenuto espletamento dell'attività di comunicazione ma non di quella di coordinamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

7.8 Incarico conferito al dott. Luigi Trusio per € 9.000,00 oltre INPGI.

Con deliberazione di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato evidenziato che l'incarico in esame è stato formalizzato con contratto sottoscritto in data 10/01/2022 e l'oggetto consiste nel *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili riferibili alla provincia di Benevento sulle iniziative istituzionali legate al detto*

ambito territoriale e che si promuovono nel detto territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per la loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)".

7.8.1 Incompletezza della documentazione inviata – genericità dell'oggetto.

In sede di comunicazione è stata contestata la non completezza della documentazione allegata alla nota n. 3223 trasmessa in data 28 febbraio 2023 ed acquisita al prot. C.d.C. con n. 1411 del 1/03/ 2023 (cfr. Alllegato U6.7) in quanto la stessa è risultata riferita unicamente all'attività svolta dal professionista nel periodo gennaio-giugno 2022.

Sul punto il Presidente del Gruppo, ha rilevato che con riferimento *"(…) alla integrazione della documentazione mancante, si trasmette in allegato, il report relativo al periodo luglio-dicembre 2022 che fu consegnato a gennaio 2023 e la cui regolarizzazione contabile sarà oggetto del rendiconto 2023 (…)"* (cfr. All. 6 nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Dall'esame della documentazione citata e della risposta fornita dal Presidente del Gruppo, con particolare riguardo alla genericità dell'oggetto osservata in sede di chiarimenti, è emerso che *"(…) il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del Consigliere Mortaruolo (…)"* e che a titolo di esempio *"(…) il professionista, a margine di una seduta di aula o di commissione, oppure in altra iniziativa pubblica, può trovarsi nella condizione di dover coordinare la comunicazione non solo del singolo consigliere, ma anche del gruppo, o di più consiglieri ad esso appartenenti, ovvero curare i rapporti con i giornalisti della stampa accreditata presente in Consiglio o nelle sedi di altre iniziative, anche territoriali, al fine di rendere omogenea la rappresentazione delle opinioni e dei pareri resi in tali circostanze. Tanto che, al fine di garantire il coordinamento della comunicazione dei singoli consiglieri e del gruppo, tramite l'interfaccia continua col coordinatore amministrativo, è sempre assicurata la presenza di un professionista in tutte le iniziative istituzionali cui partecipano i consiglieri del gruppo (…)"* (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Il Collegio nel prendere atto delle controdeduzioni offerte dal Gruppo, osserva che a differenza del contratto sottoscritto con il dott. Picciano, in tale fattispecie l'attività di coordinamento è assolutamente residuale come agevolmente si desume dall'art. 2 del contratto in esame, risultando al contrario, prevalente l'attività di comunicazione in

favore del Consigliere richiedente. Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

8. Rilievi comuni.

Con specifico riferimento alle singole voci di spesa "consulenze, studi e incarichi", trattasi di spese relative a n. 4 incarichi per l' attività di comunicazione del Gruppo e/o del singolo Consigliere, relativamente alle quali nella deliberazione n. 67/2023/FRG, questa Sezione ha rilevato ulteriori criticità di ordine formale e sostanziale.

Si procede, di seguito, ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

8.1 Procedure di conferimento dell'incarico.

Con riguardo agli incarichi conferiti in materia di comunicazione, con la deliberazione n. 63/2023/FGR questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contraente privato. Infatti, tenuto conto del valore della prestazione, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata, così come dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. In ragione di ciò, si è chiesto di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione dei professionisti, trasmettendo la relativa documentazione.

Con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23, trasmessa dal Presidente del Gruppo consiliare "PD" e acquisita al prot. C.d.C. con n. 2509 del 17/04/2023, lo stesso Presidente ha richiamato una corposa giurisprudenza volta ad evidenziare la natura duplice, pubblico/privata, dei Gruppi consiliari, nonché il carattere fiduciario dei contratti di diritto privato stipulati con i professionisti dal momento che "*(...) i gruppi consiliari, in definitiva, possono qualificarsi come organismi necessari e strumentali, interni agli organi assembleari, a disciplina composita pubblica e privata. Non possono di certo essere considerati amministrazioni pubbliche né organi delle Assemblee in senso proprio perché gli atti che essi compiono non sono imputabili al Consiglio regionale né agiscono per i fini istituzionali del medesimo. Tuttavia essendo funzionalmente collegati alla organizzazione del Consiglio regionale e al suo funzionamento, essi sono soggetti al controllo interno vagliato dal successivo controllo esterno della Corte dei Conti (...)*" e che "*(...) pur volendo assoggettare la tipologia di incarico alle procedure del codice degli appalti, pur non ricorrendone i presupposti, richiamate all'articolo 15 del Regolamento del Gruppo, che reca "procedure di*

evidenza per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa", dalla lettura della disposizione dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 50/2016 [...] si evidenzia, in modo univoco, che gli affidamenti di natura intellettuale possono avvenire senza la previa indizione di una procedura negoziata (...)" .

Al riguardo, questa Sezione sottolinea come i gruppi consiliari siano stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Giova precisare che la qualificazione dei Gruppi consiliari come proiezione all'interno del Consiglio regionale dei partiti politici sconta il limite di una configurazione eventuale e non necessaria (basti al riguardo considerare l'ipotesi del c.d. Gruppo Misto), mentre la loro configurazione in termini di uffici strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio stesso conferisce a tali Gruppi il carattere della necessarietà. Del resto, di tale impostazione costituisce un chiaro riflesso il c.d. divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M 21 dicembre 2012. Tale divieto vale a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" di un eventuale (e non necessario) partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'assemblea regionale o del singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile. Sotto diverso profilo, muovendo dalla "natura pubblica delle finalità cui risponde l'assegnazione, a carico dei bilanci dei consigli regionali, di risorse finanziarie ai gruppi politici degli stessi consigli", i giudici contabili hanno affermato la sussistenza della *"giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità patrimoniale derivante dall'utilizzo delle menzionate risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge"* (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163; negli stessi termini v., Corte cost., sentenza n. 235/2015 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 30/2014). In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura dei gruppi consiliari, per quel che rileva in questa sede, non sembra revocabile in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che

discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile. La gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC).

Resta fermo che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le ragioni esposte, tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare. Nella fattispecie, il Collegio ravvisa nell'incarico conferito la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo *de quo*, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che "*è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)*". Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SCCAM/ 61/2022/FRG).

Ciò nondimeno, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico.

8.2 Necessità della spesa.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse dei vari contratti, si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste dal singolo contratto. Attesa la genericità di quanto esplicitato in premessa, considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione, in via istruttoria ha richiesto la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate.

Sul punto, il Presidente del Gruppo, con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23 (acquisita al prot. C.d.C. con n. 2509 del 17/04/2023) ha precisato che alla data del 31.12.2022 il personale interno in servizio presso il Gruppo Consiliare del Partito Democratico è il seguente "*(...) dr. Massimo Saccone: dipendente delle Giunta Regionale della Campania, cat. D, con l'incarico di Coordinatore Amministrativo. Periodo 01/01/2022*

al 31/12/2022. De Iasi Giorgio: dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, cat. C, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale – al gruppo PD – con rapporto di lavoro part-time verticale al 50%, con compiti prevalenti di rapporti con il territorio della provincia di Avellino, assegnato alla segreteria del Consigliere Petracca appartenente al gruppo del PD. Periodo 01/02/2022 al 31/12/2022. Russo Fabio Salvatore: dipendente di SMA Campania, partecipata al 100%, cat B, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale – al gruppo PD – con compiti di assistente di segreteria e rapporti con gli uffici della Giunta ed EE.LL., assegnato alla segreteria del gruppo. Periodo 01/01/2022 al 31/12/2022. D'Esposito Mario: dipendente del CNR, cat. D, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale – al gruppo PD – con compiti prevalenti di rapporti con le associazioni, assegnato alla segreteria del gruppo. Periodo 01/01/2022 al 15/03/2022 – 02/11/2022 al 31/12/2022 (totale 4,5 mesi per il 2022.

Prendendo atto del chiarimento fornito, si richiama il Gruppo, per il futuro a far chiarezza fin da principio, e non solo quindi in sede contro-deduttiva, circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici in modo accurato e circostanziato, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta dal Gruppo.

8.3 Divieto di commistione.

Sulla violazione del c.d. divieto di commistione, giova premettere che, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte dai professionisti incaricati Valerio Esca, Anna Fiore, Elio Tedone e Giuseppe Picciano con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Sul punto, il Gruppo nella nota di risposta - in via generale - ha ribadito l'inerenza del complesso delle attività prestate dai professionisti incaricati ed ha evidenziato che, con riferimento al rilievo circa la genericità del contratto dell'avv. Annunziata, gli articoli 1 e 2, di fatto sovrapponibili a tutti i contratti sottoscritti, definiscono *"(…) il supporto alle attività istituzionali del Gruppo consiliare e si sostanzia[no] nell'attività di studio e di assistenza tecnico – giuridica, sia in via generale, sia in riferimento al compimento di singoli atti, in ordine alle attività di gestione di iniziativa di ciascun Consigliere parte del Gruppo, nonché del Gruppo consiliare nella sua unità, in ordine alla predisposizione redazionale di tutti gli strumenti idonei alla partecipazione propositiva degli stessi (attraverso mozioni, interrogazioni ecc.) alla attività del Consiglio Regionale*

e delle Commissioni consiliari; ed ancora alle attività di gestione delle risorse del Gruppo, di ottimizzazione della detta gestione, di redazione dei singoli atti, preparatori e propedeutici alla detta gestione, dei contratti di diritto privato sottoscritti dal Gruppo, nonché di consulenza per la rendicontazione periodica ed annuale delle attività istituzionali del Gruppo (...)" (cfr. nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23).

Alla luce delle risposte fornite e della documentazione allegata, il Collegio ritiene il rilievo superato.

9. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

In sede di comunicazione n. 63/2023/FRG è stato posto in rilievo che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). Pertanto, sono state contestate le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26, *rectius* 25 settembre 2022 afferenti a:

- dott. Valerio Esca: a) rassegna stampa del 20/08/2022 sul quotidiano "Roma" afferente alla proposta di legge "Bruna Fiola"; b) pubblicazione di n. 1 post FACEBOOOK in data 22/08/2022 per la Consigliera regionale Carmela Fiola (cfr. Allegato U6.2);
- dott. Attilio Tedone: pubblicazione di n. 5 post FACEBOOOK per il Consigliere regionale Massimiliano Manfredi nelle seguenti date: 04/09/2022-31/08/2022-21/08/2022-14/08/202213/08/2022 (cfr Allegato U6.6).

Sul punto il Presidente del Gruppo con nota del 15/04/2023 n. PD/XI/45/23 ha chiarito che *"(...) i post sono stati erroneamente inseriti nei reports dei professionisti Esca e Tedone, di cui, in ogni caso, non si è tenuto conto in quanto non determinanti per la liquidazione delle relative fatture nel periodo di riferimento. Si rappresenta, inoltre, che i compensi indicati nei contratti stipulati con i professionisti sono riferiti all'intero anno che, per ragioni gestionali, è liquidato con acconti periodici (...)"*. Il Collegio prende atto di quanto riferito dal Gruppo. Alla luce delle risposte fornite e della documentazione allegata, il Collegio ritiene il rilievo superato.

10.Conclusioni

Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Collegio dichiara non regolari le spese sostenute dal Gruppo con riguardo all'incarico conferito al dott. Picciano per l'importo di € 11.000,00 oltre INPGI .

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato *supra*, la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge.

Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 – quinquies della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Partito Democratico" accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "PD", con esclusione della voce di spesa relativa all'incarico conferito al dott. Picciano per l'importo di euro 11.000,00 oltre INPGI;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023.

Il Relatore
Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 27 APR. 2023
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato